

<i>Num.</i>	<i>Settore</i>	<i>Argomento</i>
276	Noleggio con conducente	<p>Interpretazioni della normativa riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la disciplina del conferimento d'azienda</li> <li>- mezzi adibiti al trasporto speciale</li> </ul>

**Domanda:** L'Ufficio Intercomunale per le Attività Produttive di Paese ha posto alla Regione le seguenti questioni interpretative della normativa sul noleggio con conducente:

- A) Facoltà di conferimento prevista all'art. 14 della L.R. 30 luglio 1996, n. 22: il problema che si pone è se la facoltà di conferire, prevista al 2° comma del citato articolo 14 riguardi solo le figure giuridiche di cui alle lettere b) (*cooperative*) o c) (*consorzi*) elencate al comma 1 - propriamente definibili come "*organismi*" - o anche quelle previste alle lettere a) e d).  
Si ritiene infatti che una ditta individuale od una società non possa conferire la propria autorizzazione che ad una cooperativa o ad un consorzio e non ad una società (lettera d).  
Peraltro nella legge 15 gennaio 1992, n. 21, l'articolo 7, comma 1, lett. d) è sostanzialmente diverso dall'analoga citata norma regionale.  
Tale interpretazione è sostenuta anche dal regolamento per il noleggio auto con conducente del Comune di Padova, di cui si allega copia dell'articolo 6 (Titolo II).**
- B) "Conferimento" di una ditta individuale in una società: si tratta di una casistica frequente, finora assimilata al subingresso, con i limiti di cui all'art. 17, comma 1, della L.R. 22/1996.  
Si ritiene però che dovrebbe essere sempre consentita, senza i limiti di cui al citato articolo 17.**
- C) Autorizzazione di noleggio con conducente per autobus attrezzato per disabili: finora la Motorizzazione di Treviso consente la immatricolazione solo in presenza del nulla osta di deroga rilasciato in base all'art. 1, comma 5, della L.R. 14 settembre 1994, n. 46.  
Con questa norma in realtà gli enti competenti "*possono*" non tener conto del contingentamento, ora superato dalla liberalizzazione delle immatricolazioni in deroga a' sensi del P.C.R. 36/2000. Infatti tale posizione sembra limitativa dei diritti delle ditte. Il rilascio di una ordinaria autorizzazione di noleggio anche per tali mezzi porterebbe inoltre anche ad una maggiore semplificazione per non dover rilasciare continue autorizzazioni in deroga in base a contratti sottoscritti dalle ditte per svolgere servizi atipici.**

**Risposta:** La Direzione Mobilità della Regione, con nota prot. n. 8480 del 28 novembre 2003, ha così risposto:

*"In riferimento alla nota prot. n. 32898 in data 5 novembre 2003 con la quale codesta Amministrazione chiede chiarimenti circa l'argomento in oggetto (Norme in materia di servizi di trasporto passeggeri non di linea per via di terra), si fa rilevare quanto segue:*

- 1. Al riguardo del primo quesito si concorda con la tesi ivi sostenuta, consistente nel ritenere che la facoltà di conferire la licenza o l'autorizzazione, di cui al comma 2° art. 14, della L.R. n. 22/1996, riguarda le figure giuridiche di cui alla lettera b) (*cooperative*) e c) (*consorzi*) elencate al comma 1 e definite *organismi*".  
Peraltro i casi previsti di '*recesso, decadenza o esclusione dagli organismi previsti*' poco si attagliano alle figure giuridiche di cui alla lettera a) e d) del comma sopracitato.*
- 2. Per quanto riguarda il secondo quesito si rileva che anche in caso di cosiddetto '*conferimento*' di una ditta individuale in una società, si tratti comunque di un trasferimento della titolarità a persona designata, purché iscritta nel ruolo previsto ed in possesso dei requisiti prescritti (nel caso di società la '*persona designata*' naturalmente è quella prevista al comma 1, art. 15 della L.R. n. 22/1996). Pertanto si ritiene che nel caso prospettato debbano comunque essere osservate le condizioni previste dall'art. 17 per poter rendere legittimo il trasferimento.*

3. *In riferimento al terzo quesito riguardante la possibilità di utilizzare autobus immatricolati in noleggio con conducente per i servizi atipici, senza ricorrere alla deroga prevista dall'art. 1, comma 5, della L.R. n. 46/1994, si è del parere che la problematica sollevata dagli uffici della motorizzazione, peraltro già risolta in qualche provincia, non può che appianarsi mediante la prossima applicazione della recente legge di settore n. 218/03 e della conseguente legge regionale di recepimento”.*